

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL SERVIZIO LEGALE COMUNALE

(approvato con delibera GM n. 42 del 31.3.2015 e modificato con delibera GM n. 74 del 18.4.2017)

ART. 1 - OGGETTO

1. Le disposizioni riportate nella presente Regolamentazione disciplinano i presupposti e la quantificazione dei compensi professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 23, "Avvocati degli Enti pubblici", della L. 31 dicembre 2012, n. 247, e secondo il Regolamento Ministeriale vigente, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

ART. 2 – PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali di cui all'art. 1 sono dovuti all'avvocato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato operante presso il **Servizio legale** di Cervia iscritto nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente cui sia affidata la difesa tecnica dell'Amministrazione in giudizio.

2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Cervia, emesse nelle cause in cui l'avvocato **del Servizio legale** si è formalmente costituito in rappresentanza e difesa dell'Ente e, in particolare, nei casi di:

- a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
- b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.

3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

ART. 3– CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti all'avvocato dell'Avvocatura Comunale e liquidato dal Dirigente competente è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dal Comune, **escluse le spese generali e le spese vive espressamente liquidate con qualsiasi denominazione che saranno riversate nel bilancio dell'ente.**

2. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi, **escluse le spese generali e vive**, è effettuata dal Dirigente competente, ~~o suo delegato,~~

con determinazione dirigenziale, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 **in misura minima** (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 50%;
- b) per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero, o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente anche di carattere non patrimoniale, gli importi indicati nelle tabelle **possono essere applicati senza riduzioni il grado di importanza e complessità è definito preventivamente dal Dirigente competente e dal responsabile del Servizio legale.**
- c) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase **in misura minima;**

3. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con l'avvocato dell'Avvocatura Comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura. **A tal fine i compensi professionali saranno ripartiti in quota parte a ciascun avvocato secondo quanto stabilito al momento dell'incarico e, comunque, in ragione di un'unica notula, tenendo conto per l'avvocato comunale delle riduzioni previste dal presente articolo.** Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

4. **Il pagamento dei compensi all'avvocato avviene a conclusione della vertenza con una pronuncia espressa. A tal fine di norma ogni tre mesi l'avvocato interno trasmette al servizio risorse umane, con una sintetica relazione, i provvedimenti favorevoli e le notule relative a diritti ed onorari spettanti redatte in conformità al presente articolo attestandone la congruità. La relazione deve contenere l'indicazione specifica delle parti, dell'oggetto della controversia, degli estremi del provvedimento favorevole, le principali prestazioni rese nelle singole fasi processuali, distinte per grado di giudizio.**

5. La liquidazione è effettuata con determinazione del Dirigente competente nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Dall'importo liquidato sono detratti i fondi per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, mentre quelli per il pagamento dell'IRAP sono finanziati con risorse aggiuntive a carico del bilancio comunale.

6. Il servizio risorse umane verifica che le somme liquidate per compensi professionali non superino i seguenti limiti previsti dalla legge:

- per tutti i compensi professionali, il trattamento economico complessivo dell'avvocato interessato, costituito, oltre che dal trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto) anche dal trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (con esclusione dei compensi professionali spettanti agli avvocati a titolo di onorario) dello stesso anno in cui la prestazione è resa;
- per i compensi professionali in caso di compensazione delle spese, anche lo stanziamento previsto che non può superare quello relativo all'anno 2013 che, in assenza di somme impegnate e liquidate a tale titolo nel bilancio di tale annualità, corrisponde alle somme che l'ente avrebbe dovuto impegnare e liquidare nel corso dell'esercizio 2013.
- Le somme non liquidate per il superamento dei limiti precedenti vengono riportate all'esercizio successivo e confluiscono nel calcolo dei limiti per tale annualità.

ART. 4 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il presente Regolamento si applica ai compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dal 1° gennaio 2015.